

**International
Education
Network**

DirezioneA/NC/Prot. n.37/2024

Rif. Doc. n. prot.

Milano

DirezioneA/NC/Prot. n.20/2024 e DirezioneA/NC/Prot. n.21/2024

Barcelona

Cagliari

Firenze

Madrid

Rio de Janeiro

Roma

São Paulo

Torino

•

Bilbao

Como

Como, 19/06/2024

In fede,

Nicoletta Castellaneta

Direttore Accademia di Belle Arti Aldo Galli

DirezioneA/NC/Prot. n.20/2024

Milano Consiglio accademico Accademia di Belle Arti Aldo Galli

Verbale del 23 maggio 2024, seduta straordinaria

Barcelona

Avvio dei lavori: ore 9.03

Cagliari

Presenti all'incontro online, organizzato su Teams:

Firenze

- Nicoletta Castellaneta, Direttore Accademia di Belle Arti Aldo Galli
- Marta Bianchi, Coordinatore del DASL in Painting and Digital Art

Madrid

- Clara Giulia Lattanzio, Rappresentante della Consulta degli Studenti

Rio de Janeiro

- Giulia Cristina Laurenzi, Presidente della Consulta degli Studenti

- Ivan Quaroni, Coordinatore del DAPL in Pittura-Linguaggi Visivi

- Alon Siman Tov, Coordinatore del DAPL in Fashion e Textile Design

Roma

Sono invitate e presenti anche Federica Colombani, membro interno del Nucleo di Valutazione di Accademia Galli, e Federica Didonna, Serena Livio, Letizia Salerno, Antonietta Skarpa, per l'ufficio di Didattica.

São Paulo

Torino

Ordine del giorno: proposta di integrazione al Regolamento Didattico Generale Corsi accreditati MUR dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli autorizzato con DM0002446 del 28/11/2013 e delibera conseguente, ai sensi della nota MUR RU9166/2024.

Bilbao

La Direttrice, Nicoletta Castellaneta, avendo constatato la corretta convocazione della riunione, oltre che la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Accademico, dichiara la seduta valida e atta a deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno.

Como

La Direttrice avvia il Consiglio ringraziando i membri per l'immediata disponibilità, motivandone le tempistiche sulla base del processo di avviamento dei dottorati AFAM, interessato da un rapido susseguirsi normativo durante gli ultimi mesi, anche in funzione delle scadenze dettate dal PNRR.

Il 21 febbraio 2024 è stato emanato il Decreto Ministeriale (DM) 470 che, ai sensi della legge 508/99 che equipara il sistema AFAM a quello universitario, disciplina il

dottorato di ricerca nell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, denominato anche dottorato di ricerca AFAM.

A seguire, sono stati emanati:

- il DM 544 del 27 marzo 2024, Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- il DM 629 del 24 aprile 2024, Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati - e 630 del 24 aprile 2024;
- il DM 630 del 24 aprile 2024, Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
- la nota MUR del 2 maggio 2024, che ha fornito indicazioni relative alla necessità per le università (con tempi stabiliti) e per le AFAM (con tempi da definirsi, ma dichiaratamente molto stringenti in considerazione delle scadenze PNRR) di manifestare interesse e intenzione ad istituire corsi di Dottorato in qualità di soggetti attuatori.

Contestualmente, ANVUR ha avviato una rapida consultazione presso il CNAM e le Conferenze di Settore AFAM ai fini della condivisione della proposta delle Linee Guida per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato AFAM.

Le suddette Linee Guida sono state presentate in data 10 maggio 2024 e si è in attesa della loro emanazione.

In data 13 maggio u.s. il Ministero ha emanato la nota RU 9166/2024, Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni, nella quale si disciplina un procedimento "semplificato" di adeguamento dei Regolamenti Didattici Generali delle istituzioni eleggibili alla presentazione, verificato il possesso dei requisiti previsti, di istanza di approvazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il DM 470 del 21 febbraio 2024 era già stato presentato ai membri del Collegio Docenti di Accademia Galli in data 19 marzo 2024 e ai membri del Consiglio Accademico in data 28 marzo 2024.

Viene evidenziato dalla Direttrice che, attualmente, l'opportunità di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca si ritiene compatibile all'interno della scuola di Restauro in quanto l'unica ad avere un ciclo completo di corso di diploma accademico sia di Primo sia di Secondo Livello, con il suo corso quinquennale (DASLQ01) abilitante alla professione di Restauratore dei Beni culturali, nei profili PFP1 e PFP2. L'aver completato un ciclo di corso sia di primo che di secondo livello è condizione irrinunciabile, ai sensi del sopracitato DM 470/24.

Sono evidenziate poi dalla Direttrice le prospettive interessanti ed arricchenti del Dottorato, che permetterà lo sviluppo dei contenuti di chi frequenta l'Accademia. In questo momento la spinta da parte del Ministero è forte, affinché tutte le accademie si attivino per ospitare dei corsi di Dottorato, anche in considerazione della disponibilità di fondi PNRR presente.

Vengono quindi esposti i punti oggetto di modifica, che saranno inseriti all'interno dell'art.5 Dottorati di ricerca e successivi commi 1,2,3,4,5 che recepiscono le specifiche integrazioni così come previsto dalla nota MUR RU 9166/2024:

- 1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.*
- 2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per*

non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

- 3. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.*
- 4. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al*

Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

- 5. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.*

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

La Direttrice cede quindi la parola ai presenti. La Coordinatrice Marta Bianchi interroga sul processo operativo di implementazione del corso di Dottorato e sulle figure professionali che saranno coinvolte.

La Direttrice espone i requisiti specifici propri dei membri che costituiranno il Collegio di Dottorato, evidenziando l'importanza di individuare le opportunità attualmente disponibili in ambito accademico e, ove possibile, di proporre un modello di partenariato con altre istituzioni o università. È essenziale quindi determinare il settore di riferimento e sottoporre la proposta al Collegio di Dottorato che sarà costituito.

Si ribadisce che il Dottorato è accessibile solo a completamento di un percorso di specializzazione (DASL o laurea specialistica o magistrale).

Recepiti tutti gli interventi, il Consiglio Accademico di Accademia Galli è quindi chiamato a deliberare le integrazioni proposte all'art. 5 del Regolamento Didattico Generale di Accademia, e ad attestare che le modifiche apportate siano circoscritte a quanto esplicitamente previsto dalla suddetta nota.

Il Consiglio all'unanimità approva e delibera l'inserimento dell'articolo 5 al regolamento didattico generale, che disciplina i riferimenti normativi indicati in premessa. Le modifiche al regolamento sono contenute all'allegato 1 del presente verbale, il quale sarà presentato in piattaforma CINECA entro i termini e secondo le modalità previste dalla sopracitata nota ministeriale.

La seduta si conclude alle h.9.26.

Como, 23/05/2024


Il Direttore

Nicoletta Castellaneta

Direttore Accademia di Belle Arti Aldo Galli

Verbalizzante

Letizia Salerno

Handwritten signature of Letizia Salerno in blue ink, consisting of a stylized first name and a surname.

Coordinatore Didattico Accademia di Belle Arti Aldo Galli

DirezioneA/NC/Prot. n.21/2024

Milano

Adeguamento del Regolamento Didattico Generale di Accademia di Belle Arti Aldo Galli Prot. n.0002446 28/11/2013 con articolo relativo ai Dottorati di Ricerca AFAM, ai sensi del DM 470 del 21/02/2024.

Barcelona

omissis

Cagliari

Art 5. Dottorati di Ricerca

Firenze

Accademia Aldo Galli, ai sensi della legge del 21 dicembre 1999, n.508 e successive successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, può attivare i corsi di Dottorato di Ricerca.

Madrid

Rio de Janeiro

Nel presente regolamento didattico dell'Accademia si recepiscono e si integrano le disposizioni dettate nel DM 470 del 21 febbraio 2024. I seguenti commi 1,2,3,4,5 recepiscono le specifiche integrazioni così come previsto dalla nota MUR RU 9166/2024.

Roma

São Paulo

1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

Torino

Bilbao

Como

2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni

AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

3. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
4. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle

comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

5. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

omissis